



Tribunale per i Minorenni di Campobasso

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

Dr. Sergio Sammartino	Presidente
Dr.ssa Simonetta Mancini	Giudice est.
Dr. Angelo Fiorini	Componente privato
Dr.ssa Giuliana Spina	Componente privato

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 77/09 V.G. relativo alla minore **(A)**, nata a , residente in , di **(C)** e di **(B)**, genitori non coniugati tra loro;

- Letto il ricorso proposto in data 28 aprile 2009 da **(B)**, genitrice della minore **(A)**, con il quale richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia, la regolamentazione delle visite e degli incontri della minore con il padre, la determinazione e la condanna del **(C)** alla corresponsione di una somma mensile pari ad euro 500.00 da rivalutare annualmente o della diversa somma ritenuta di giustizia nonché al concorso alle spese straordinarie in ragione del 50%, l'adozione di ogni altro provvedimento utile nell'interesse della prole;
- Preso atto delle risultanze dell'indagine sociofamiliare richiesta da questo Tribunale con nota in data 5.5.2009, risultanze pervenute in data 15.1.2010; il ritardo è stato dovuto alla carente collaborazione del **(C)** il quale, preso dai propri impegni di lavoro quale musicista spesso in viaggio in Italia ed all'estero, nonché a suo dire gravato da difficoltà economiche, ha tardato a prendere contatti diretti con i Servizi Sociali (cfr. fol. 27);
- Sentiti entrambi i genitori all'udienza del 3.2.2010 dinanzi al giudice relatore del procedimento;
- Considerato che la **(B)** si sta adeguatamente prendendo cura della propria bambina, né si mostra oppositiva rispetto alla frequentazione di questa con il padre; ella anzi vorrebbe una maggiore vicinanza dell'altro genitore ed ha rappresentato che il trasferimento in Molise si è reso necessario perché si era ritrovata sola a vivere in con una bambina in età prescolare ed invece, in ,

poteva avvalersi del sostegno dei propri genitori nonché garantire alla bambina anche l'apporto affettivo dei nonni;

- Ritenuto che questa scelta, valutata altresì in relazione all'impegnativo lavoro di bancaria che la ricorrente svolge e che la vede impegnata per molte ore al giorno ed anche oltre le ore 17.00, sia stata espressione di senso di responsabilità e non imputabile ad una volontà di sottrarre la figlia al proprio padre; peraltro quest'ultimo nessuna azione legale risulta avere mai avviato per richiedere l'affidamento della bambina o comunque per opporsi al trasferimento in Molise della sua ex convivente;
- Preso atto che effettivamente la presenza del padre accanto ad **(A)**, e quindi l'adeguata concreta conoscenza e comprensione delle sue esigenze affettive, educative e di accudimento, sono state oggettivamente carenti (egli la vede e sente principalmente per via telematica), che il **(C)** ha insistito nel rappresentare le proprie difficoltà a prendersi cura in maniera diretta della figlia in considerazione della distanza e delle precarie condizioni economiche (l'estate scorsa ha trascorso una settimana al mare con la bambina ma a spese della **(B)**, che ha locato un'abitazione per ospitarlo), che anzi egli, nonostante le promesse e le aspettative ingenerate, non è stato presente all'ultimo compleanno della figlia; ha preferito invece recarsi in Germania nei giorni immediatamente precedenti e comunque accettare un lavoro proprio la mattina nella quale doveva partire per il Molise (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso **(C)**, fol. 30);
- Ritenuto di conseguenza che addivenire ad un affido condiviso – quanto meno *rebus sic stantibus* - risulterebbe contrario all'interesse della bambina poiché renderebbe oltremodo gravosa la necessità di assumere di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia (cfr. Tribunale Messina, sez. I, 29 gennaio 2008 “ Qualora uno dei genitori non assolva agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore, può disporsi, nel processo di divorzio, l'affidamento esclusivo all'altro genitore ed al fine di evitare che l'assenza del primo renda difficile l'adozione delle decisioni relative al minore, può anche disporsi che l'affidatario possa adottare da solo in difetto di esplicita opposizione da parte dell'altro, anche le decisioni maggiore interesse”);

- Considerato che debba pertanto disporsi l'affidamento esclusivo alla genitrice ai sensi dell'art. 155 bis c.c.;
- Ritenuto, quanto alle modalità di frequentazione padre minore, che possa accogliere la richiesta del (C) di vedere e tenere con sé (A) per un fine settimana al mese comprensivo delle ore notturne, con obbligo tuttavia di alloggiare in , attesa la ancor tenera età della figlia e la carente frequentazione sinora oggettivamente registratasi a prescindere dalla validità delle giustificazioni addotte dal (C); successivamente, in relazione alle proprie condizioni ed alla crescita della bambina, il (C) potrà inoltrare a questo Tribunale richieste di ampliamento dei tempi di permanenza con la prole;
- Ritenuto ancora che possa disporsi, attesa la distanza e l'esigenza di tutelare comunque il rapporto ed il legame affettivo padre minore, che il genitore non affidatario mantenga contatti con (A) on line mediante video-riprese tramite internet; questi dovranno avere luogo con cadenza settimanale, previ accordi su giorni ed orari con la genitrice ed a spese del (C), e saranno ovviamente aggiuntivi e non sostitutivi delle visite così come disciplinate al capo che precede (cfr. Tribunale Nicosia, 22 aprile 2008 “ Il genitore non affidatario che vive lontano dai propri figli minori può legittimamente ottenere di esercitare il diritto di visita nei confronti di questi ultimi on line, mediante video-ripresa tramite **internet**, purché si accoli le spese dei costi di gestione del collegamento. E' peraltro evidente come detta forma di comunicazione non possa sostituire la relazione fisica tra i soggetti, per cui essa può venire adottata con precise condizioni e limiti temporali);
- Considerato ancora, quanto alla determinazione dell'assegno periodico che dovrà essere corrisposto dal (C) per contribuire al mantenimento della figlia, che questo giudicante deve tenere conto – in particolare alla luce del parametro di cui al n. 4 dell'art. 155 co. 4 c.c. - delle precarie condizioni economiche dello stesso, il quale non svolge stabile attività lavorativa (né informazioni concrete in senso contrario sono state offerte dalla ricorrente); tanto a fronte invece della maggiore stabilità economica della (B) e del supporto che ella riceve dai propri familiari; ne consegue che detto assegno possa essere determinato nella misura di euro 300.00 mensili con adeguamento automatico in base agli indici ISTAT, a far tempo del deposito del ricorso introduttivo del

presente giudizio, ovviamente detratte le somme già eventualmente versate; le spese straordinarie, che peraltro allo stato non risultano essere state consistenti, sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura;

- Ritenuto che, pur essendosi rilevato uno spirito collaborativo da parte di entrambi i genitori, si rende opportuno disporre interventi di mediazione tra gli stessi e di vigilanza da parte dei Servizi Sociali del Comune di ; tanto al fine di favorire l'intensificazione delle visite del padre ed una migliore relazione tra i genitori nel superiore interesse della bambina;
- Ritenuto ancora che, ferme restando le suddette statuizioni e non essendo state sinora avanzate ulteriori richieste a questo Tribunale, gli atti debbano essere trasmessi in archivio;
- Ritenuto infine che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di dare definizione alla situazione della minore ed all'esercizio della potestà sulla stessa;

P. Q. M.

Visti gli artt. 155 e seguenti, 317 bis c.c., 38 disp. att. c.c., 1 e 4 legge 54/2006, 737 e seguenti c.p.c.;

sentito il parere del P.M.M.;

dispone

1. che la minore **(A)**, nata a il , residente in alla via , di **(C)** e di **(B)** , genitori non coniugati tra loro, sia affidata alla genitrice, la quale eserciterà la potestà su di lei in via esclusiva;
2. che **(C)** possa vedere e tenere con sé la figlia **(A)** per un fine settimana al mese comprensivo delle ore notturne, con obbligo di soggiornare in ;
3. che il predetto genitore non affidatario mantenga contatti con la figlia anche on line mediante video-riprese tramite internet; questi contatti dovranno avere luogo con cadenza settimanale, previ accordi su giorni ed orari con la genitrice ed a spese del **(C)** ;
4. che detto genitore corrisponda all'affidataria quale contributo al mantenimento della figlia un assegno dell'importo di euro 300.00 mensili con adeguamento automatico in base agli indici ISTAT, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e detratte le somme

già eventualmente versate nel periodo; le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura;

5. che i Servizi Sociali del Comune di pongano in essere interventi di vigilanza e di mediazione tra i genitori della minore;
6. che, ferme restando le statuizioni di cui ai punti che precedono, gli atti siano trasmessi in archivio;

manda

alla cancelleria per comunicazione al P.M.M., ai Servizi Sociali del Comune di in forma integrale a mezzo fax, nonché per notificazione in forma integrale a **(B)** e **(C)**.

E' esecutivo.

Campobasso, 25 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE

- dr. Sergio Sammartino -

IL GIUDICE ESTENSORE

- dr.ssa Simonetta MANCINI -